

Parti

Ricorrenti: Kirtruna SL, Elisa Vigano

Convenuti: Red Elite de Electrodomésticos SA, Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Electro Calvet SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil — Interpretazione della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16)

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non impone, in caso di trasferimento di impresa, di mantenere il contratto di locazione di un locale commerciale concluso dal cedente dell'impresa con un terzo anche se la risoluzione di tale contratto rischia di comportare la risoluzione dei contratti di lavoro trasferiti al cessionario.

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Raffinerie Tirlémontoise SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Causa C-200/06) (¹)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Zucchero — Contributi alla produzione — Modalità d'applicazione del regime delle quote — Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti in prodotti trasformati — Determinazione delle eccedenze esportabili — Determinazione della perdita media)

(2008/C 313/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio

Parti

Ricorrente: Raffinerie Tirlémontoise SA

Convenuto: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) (Ufficio belga per l'intervento e le restituzioni)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione dell'art. 15, del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40) — Validità del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316, pag. 64), del regolamento (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 254, pag. 4), del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 278, pag. 13), del regolamento (CE) della Commissione 11 ottobre 2001, n. 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 15) e del regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 2000, n. 2267, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare (GU L 259, pag. 29) — Metodo di calcolo utilizzato per stimare la perdita complessiva da finanziare mediante il contributo alla produzione — Presa in considerazione, ai fini di determinare le eccedenze esportabili, di tutti i quantitativi di zucchero esportati e, per determinare la perdita media per tonnellata di zucchero, solamente dei quantitativi che hanno comportato il versamento della restituzione all'esportazione

Dispositivo

1) Ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, l'eccedenza esportabile include i quantitativi di zucchero prevista da tale articolo contenuti in prodotti trasformati esportati senza che fossero effettivamente pagate delle restituzioni.

L'art. 15, n. 1, lett. d), del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati previsti da tale articolo devono essere presi in considerazione in vista della determinazione della perdita media per tonnellata di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano state o meno effettivamente pagate delle restituzioni.

L'esame dell'art. 6, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, eventualmente, come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 27 giugno 2003, n. 1140 e 9 gennaio 2004, n. 38, non ha rilevato l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.

2) L'esame dei regolamenti (CE) della Commissione 12 ottobre 2000, n. 2267, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare, 11 ottobre 2001, n. 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero e 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, non ha rilevato l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.

I regolamenti (CE) 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero e 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sono invalidi.

(¹) GU C 165 del 15.7.2006.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre — Francia) — SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) (C-175/07), Sucrieries et Raffineries d'Erstein SA (C-176/07), Sucrieries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA (C-177/07), Sucrierie de Bourgogne SA (C-178/07), Sucrierie Bourdon (C-179/07), Sucrieries du Marquenterre SA (C-180/07), Cristal Union (C-181/07), Lesaffre Frères SA (C-182/07), Vermendoise Industries SAS (C-183/07), Sucrieries de Toury et Usines annexes SA (C-184/07)/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

(Cause riunite da C-175/07 a C-184/07) (¹)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Zucchero — Contributi alla produzione — Modalità d'applicazione del regime delle quote — Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati — Determinazione delle eccedenze esportabili — Determinazione della perdita media)

(2008/C 313/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Nanterre — Francia

Parti

Ricorrenti: SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) (C-175/07), Sucrieries et Raffineries d'Erstein SA (C-176/07), Sucrieries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA (C-177/07), Sucrierie de Bourgogne SA (C-178/07), Sucrierie Bourdon (C-179/07), Sucrieries du Marquenterre SA (C-180/07), Cristal Union (C-181/07), Lesaffre Frères SA (C-182/07), Vermendoise Industries SAS (C-183/07), Sucrieries de Toury et Usines annexes SA (C-184/07)

Convenuti: Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) — Validità, alla luce dell'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1), nonché del principio di proporzionalità e del divieto di discriminazione, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40) — Validità, alla luce dei regolamenti (CE) n. 1260/2001 e 314/2002, del regolamento della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 12) — Contributo alla produzione che include i quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati, esportati senza beneficiare di restituzioni all'esportazione.

Dispositivo

1) L'esame dell'art. 6, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 gennaio 2004, n. 38, non ha rilevato l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità, dal momento che tale disposizione non prevede, ai fini del calcolo del contributo alla produzione, l'esclusione dall'eccedenza esportabile dei quantitativi di zucchero contenuti in prodotti trasformati ed esportati per i quali non è stata concessa alcuna restituzione all'esportazione.

2) Il regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, è invalido.

(¹) GU C 117 del 26.5.2007.